

**copia**

# **AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO**

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

### **Deliberazione n. 2**

**Processo verbale della seduta del giorno 23.02.2018**

Oggetto: Erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale al personale dipendenti anni 2009-2017

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 11.00 presso la sede dell'Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof. Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del 21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione provvisoria di liquidazione dell'Ente.

Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi

**EMANA**

il seguente provvedimento

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della Campania 97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.1;

che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art.1 comma 1 quinquies, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto *la soppressione delle Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;*

che *con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116*, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012.

che l'art. 1, comma 1- quinquies della legge 42/2010 prevede che *“le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813 del 27 dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97 per l'ATO 1

che il 03.12.2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell'Ente Idrico Campano, ma alla data odierna ancora non sono operativi gli organi dello stesso per cui è indispensabile procedere ancora con le attività commissariali;

**VISTI** il D.Lgs. n.267/2000

il D.Lgs. n.165/2001 recante *Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* ed in particolare, l'art. 47-bis che, in tema di *Tutela retributiva per i dipendenti pubblici*, dopo aver sancito che:  
«1. *Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.*»

al comma 2 dispone che:

«2. *In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.*».

gli ultimi CCNL per il personale non dirigente:

il CCNL «del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali quadriennio normativa 2006 - 2009 biennio economico 2006-2007»

siglato l'11/4/2008 ed il CCNL «del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali biennio economico 2008-2009» siglato il 31/7/2009;

i criteri di erogazione dell'*Indennità di Vacanza Contrattuale* e la *Tabella della misura dell'indennità di vacanza contrattuale* relativa al comparto *Regioni ed autonomie locali*, pubblicati dalla *Ragioneria Generale dello Stato Tabella* formulata alla luce dei seguenti parametri:

- a) Tasso di inflazione programmato anno 2010 TIP): 1,5%
- b) Base di calcolo: stipendio minimo tabellare di qualifica vigente al 1° gennaio 2010;
- c) Misura mensile dell'indennità di vacanza contrattuale:
  - da aprile a giugno 2010 30% del TIP;
  - da luglio 2010 50% del TIP;

il D.L. 78 del 31/5/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30/7/2010 in tema di "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";

il D.L. 98 del 6/7/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15/7/2011 avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*";

il D.P.R. n. 122 del 4/9/2013 in tema di "*Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*";

la legge 23 dicembre 2014 n. 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", ed in particolare il comma 256 dell'art. 1 il quale recita: "*Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015.*

*Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27:*

## **CONSIDERATO:**

CHE, ad oggi, il CCNL del comparto *Regioni ed autonomie locali*, scaduto il 31/12/2009, non risulta rinnovato;

CHE, il D.P.R. n. 122 del 4/9/2013 in tema di "*Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*" all'art. 1 comma 1 lettera d) stabiliva che "*in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo,*

*senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo";*

CHE la legge di stabilità 2015, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, al comma 256 dell'art. 1 stabiliva che *"Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto- legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27";*

CHE la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 24/6/2015 ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti collettivi pubblici, ma senza la possibilità di recupero sulle annualità precedenti;

CHE a tutt'oggi i contratti collettivi pubblici non risultano rinnovati;

CHE pertanto si deve dar corso all'erogazione dell'Indennità di vacanza contrattuale nei limiti, modi e forme determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato e resi noti con la pubblicazione, sul sito istituzionale della stessa Ragioneria e dei citati criteri di erogazione valevoli anche per gli anni dal 2011 al 2017;

PRESO ATTO CHE occorre, pertanto, provvedere all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per tutti gli anni dal 2009 al 2017, sino ad ora non corrisposta così come attestato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

DATO ATTO altresì, che è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visti                    il vigente Statuto dell'Ente;  
                          il Regolamento di contabilità  
                          il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

#### DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:

1. di corrispondere al personale in servizio nell'ente l'indennità di vacanza contrattuale, per gli anni dal 2009 al 2017, negli importi predeterminati dalla ragioneria generale dello stato, secondo i conteggi del responsabile del servizio economico-finanziario che si allega al presente atto;

2. di impegnare ed imputare la relativa spesa per l'indennità di vacanza contrattuale, oltre agli oneri e all'irap, agli appositi interventi di spesa del personale del predisponendo redigendo bilancio di previsione 2018;
3. di dare atto che le somme corrisposte a titolo di vacanza contrattuale costituiscono anticipo dei benefici complessivi del triennio 2009/2018, che verranno assorbite dal prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

**Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è di parere:**

FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

**Il Direttore Generale**

**Avellino, li 23.02.2018**

**f.to -dott. Carlo Tedeschi**

=====

**Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è di parere:**

FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

**Il responsabile del  
Servizio Economico-Finanziario  
f.to- Dott. Giuseppe Giannetti**

**Avellino, li 23.02.2018**

=====

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del Tuel/dlgs Legge 267/2000**

- **impegno** \_\_\_\_\_
- **intervento** \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

**f.to - Dott. Giuseppe Giannetti**

**Il segretario della seduta  
f.to Dott.ssa Elisabetta Pallante**

**Il Commissario Straordinario  
f.to - prof. Giovanni Colucci**

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Il presente processo verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il 28.02.2018  
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 15.03.2018**

**IL RESPONSABILE DELL'AFFISSIONE**

**f.to - dott.ssa E. Pallante**

**IL SEGRETARIO**

\_\_\_\_\_

**Dichiaro di aver tenuto affisso all'Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo  
su indicato.**

**Avellino \_\_\_\_\_**

**Il Responsabile dell'affissione**

\_\_\_\_\_